

CIRCOLARE DEL 10 GENNAIO 2018

Ai gentili Clienti

FINANZIARIA 2018 E NORMATIVE IN VIGORE

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO”

E' confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

È altresì confermata l'esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni.

PROROGA “IPER AMMORTAMENTO”

E' stata prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

In sede di approvazione è previsto a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro: instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR e l'integrazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere

esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall'1.7.2018.

NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi / comunicativi).

In particolare, dal 2018:

- per il mod. 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7. Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così "scalettati":

29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;

7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;

23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;

per il mod. REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.

Dalla lettura della nuova disposizione il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile "per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78", ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute; le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10); l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.9.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI – ALIQUOTA IVA RISTRUTTURAZIONI

In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale: agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile

l'aliquota IVA ridotta del 10%; nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione: siano utilizzati i c.d. "beni significativi" individuati dal DM 29.12.99; il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione; l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione: l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate "si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale"; "come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi".

È inoltre disposto che: la fattura emessa dal prestatore deve indicare "oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ... che sono forniti nell'ambito dell'intervento"; sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017; non è previsto il rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga della detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di: impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; schermature solari.

Ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall'1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%.

E' stata prevista la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l'efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, oppure in caso di acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

E' confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all'ENEA.

NUOVO "BONUS VERDE"

E' confermata l'introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di: "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione: spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo; spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati; è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di: terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell'1.1.2018, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere: alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima; al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

E' confermata la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

DISPOSIZIONI CHE MANCANO ALL'APPELLO

Nell'ambito della Finanziaria 2018 non sono state riproposte le seguenti agevolazioni: detrazione IVA acquisto immobili classe energetica A / B; detrazione IRPEF del 20% acquisto unità immobiliari di nuova costruzione da locare; assegnazione beni ai soci / estromissione immobili imprenditore individuale.

Merita evidenziare infine che “manca all’appello” la disposizione tanto attesa e da molti auspicata finalizzata al superamento degli effetti delle nuove regole della detrazione dell’IVA a credito introdotte dal DL n. 50/2017.

ALTRE NOVITA' IN VIGORE DAL 2018

DICHIARAZIONE IVA 2018

Si precisa che, diversamente dalle annualità precedenti, il modello Iva 2018, relativo all’annualità 2016, potrà essere trasmesso telematicamente a partire dal 01.02.2018 sino al 30.04.2018.

Tutti coloro che hanno maturato un credito Iva alla data del 31.12.2017, potranno utilizzare il credito in compensazione libera sino a euro 5.000 mentre, per importi superiori, sarà necessario l’apposizione del visto di conformità. In tale ultimo caso le compensazioni saranno possibili a partire dal 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione Iva.

NOVITÀ SPESOMETRO

In sede di conversione è stata disposta la non applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 471/97 (da € 250 a € 2.000 / € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018.

È stata prevista altresì la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale comunicando: la partita IVA dei soggetti coinvolti nell’operazione / codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni; data e numero della fattura; base imponibile; aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

E’ stata altresì “ripristinata” la possibilità di utilizzare e di conseguenza inviare i dati del c.d. “documento riepilogativo” per le fatture emesse / ricevute di importo inferiore a € 300

registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 6, DPR n. 695/96. In tal caso i dati da trasmettere comprendono almeno: la partita IVA del cedente / prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse; la partita IVA dell'acquirente / committente per il documento riepilogativo degli acquisti; la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Altresi, l'art. 21 prevede che l'invio dei dati in esame va effettuato con riferimento a ciascun trimestre, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Soltanto per il 2017, primo anno di applicazione, l'art. 4, comma 4, DL n. 193/2016, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017", ha previsto la cadenza semestrale dell'adempimento in esame e quindi l'invio: entro il 16.9.2017 dei dati relativi al primo semestre 2017. Tale termine è stato oggetto di ripetute proroghe a seguito delle quali il termine ultimo è risultato essere il 16.10.2017; entro il 28.2.2018 dei dati relativi al secondo semestre 2017. Ora, con la lett. a) del comma 2 dell'art. 1-ter, DL n. 148/2017 il Legislatore prevede che è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale".

In base a tale disposizione, quindi, ferma restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, ai contribuenti è data la possibilità di scegliere se inviare i dati fatture con cadenza trimestrale ovvero semestrale.

INVIO DATI FATTURE

Annualità	Periodicità		Termine
2017	Primo semestre		16.10.2017
	Secondo semestre		28.2.2018
2018	Cadenza trimestrale	1° trimestre	31.5.2018
		2° trimestre	16.9.2018
		3° trimestre	30.11.2018
		4° trimestre	28.2.2019
	Cadenza semestrale	1° semestre	16.9.2018
		2° semestre	28.2.2019

AMPLIAMENTO SPLIT PAYMENT

E' confermato, con la modifica del comma 1-bis dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, a decorrere dall'1.1.2018, che lo split payment, oltre che nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, è applicabile anche alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti:

Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e); società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d); società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

E' confermata, con l'aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, l'introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Come noto, nell'ambito del DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", è stata disposta la (ri)ammissione alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione"), già prevista dall'art. 6, DL n. 193/2016, delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016: per i carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i

quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata. In tal caso l'Agente della riscossione comunica al debitore entro il 30.6.2018 l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate, il cui versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2018; per i carichi per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017.

Relativamente alle suddette 2 fattispecie: l'istanza di adesione va presentata, utilizzando il nuovo mod. DA 2000/17 (Informativa SEAC 11.12.2017, n. 350), entro il 15.5.2018; l'Agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30.9.2018, quanto dovuto per la definizione ovvero, in caso di diniego, la motivazione dello stesso; il versamento delle somme va effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%).

Si rammenta che il citato Decreto: con riguardo alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, la cui domanda è stata presentata entro il 21.4.2017, ha prorogato al 7.12.2017 il termine di pagamento delle rate in scadenza a luglio e settembre e posticipato a luglio 2018 il termine di pagamento della rata in scadenza ad aprile 2018; ha esteso la rottamazione ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017.

STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI 2016

Come noto, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta, le imprese / lavoratori autonomi devono provvedere alla: stampa in formato cartaceo; ovvero conservazione elettronica (c.d. conservazione sostitutiva), ossia registrazione su supporti informatici con le modalità ex DM 17.6.2014; dei registri contabili nonché, limitatamente alle imprese in contabilità ordinaria, del libro degli inventari.

Relativamente al 2016, considerato che: il termine di presentazione del mod. REDDITI 2017 è stato prorogato al 31.10.2017; ai sensi dell'art. 2963, comma 4, C.c., "la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente

al giorno del mese iniziale”; il termine per la stampa / conservazione sostitutiva scade il 31.1.2018.

Soggetto	Termine stampa			
	Libro inventari	Registri contabili (1)	Registro beni ammortizzabili	Registri IVA (3)
Imprenditore individuale	31.1.2018	31.1.2018	31.1.2018 (2)	Accesso, ispezione, verifica
Lavoratore autonomo	----			
Società di persone	31.1.2018			
Società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare	31.1.2018			
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare	3 mesi dal termine di presentazione del mod. REDDITI (2)			

Per i registri IVA non è necessario provvedere alla stampa su carta entro 3 mesi dal termine di presentazione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La stampa risulta obbligatoria soltanto a seguito di specifica richiesta avanzata in sede di accesso / verifica.

Per ogni 100 pagine o frazione di esse relative ai libri e registri di cui agli artt. 2214, 2215 e 2216, C.c. (libro giornale e libro degli inventari) è richiesto l'assolvimento dell'imposta di bollo nelle seguenti misure, differenziate a seconda del soggetto.

Soggetto	Imposta di bollo (libro giornale / libro inventari)	
Imprenditore individuale	€ 32,00	ogni 100 pagine o frazione di esse
Società di persone		
Società cooperative		
Società di capitali	€ 16,00	

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio S. & G. S.r.l.